

# AMBITO TERRITORIALE 7



## DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. 40 del 24/11/2015

**Oggetto:** Approvazione Regolamento per la concessione dei contributi economici finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge n. 13 del 09 gennaio 1989.

L'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di novembre alle ore 17.05, presso il Comune di Manduria, nei locali dell'Ufficio di Piano, siti in via Pacelli n. 3, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/7, in seduta urgente, giusta convocazione n. 30896 del 20/11/2015 e risultano presenti:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1.	Comune di Manduria	Presidente	Roberto Puglia	X	
2.	Comune di Avetrana	Componente	Antonio Minò – Assessore	X	
3.	Comune di Fragagnano	Componente	Michele Andrisano – Sindaco	X	
4.	Comune di Lizzano	Componente	Dario Macripò – Sindaco	X	
5.	Comune di Maruggio	Componente	Alfredo Longo – Sindaco	X	
6.	Comune di Sava	Componente	Dario Iaia – Sindaco	X	
7.	Comune di Torricella	Componente	Emidio De Pascale – Sindaco	X	
8.	ASL TA	Componente	Dott.ssa Filomena Summa – Coord. Socio Sanitaria Distr. n. 7	X	
				<b>Totale</b>	<b>8</b>

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Addi, 24/11/2015

Il Dirigente  
*Dr. Aldo Marino*

Parere \_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità contabile.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Ragioneria

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267

Prenotazione \_\_\_\_\_ Impegno definitivo \_\_\_\_\_

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Ragioneria

Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

Presiede il Rag. Roberto Puglia, Consigliere Comunale di Manduria, Comune Capofila, delegato alla Presidenza del Coordinamento Istituzionale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

### IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

**Vista** la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

**Vista** la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

**Visto** il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

#### **Dato atto che**

- Con deliberazione n. 3 del 24/03/2014 il Coordinamento Istituzionale ha adottato il III Piano Sociale di Zona 2013/2015 a valere sul triennio 2014/2016, unitamente ai vari regolamenti fra i quali il Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni, costituito da ventisei articoli, approvato con successiva delibera del C.C. del Comune di Manduria, ente capofila, n. 44 del 12/05/2014;
- In data 14/05/2014 si è tenuta la Conferenza dei servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona relativa al triennio 2014/2016

**Tenuto conto** che l'art. 11 del regolamento innanzi richiamato stabilisce che "per le modalità di erogazioni di ogni singolo servizio/intervento, si rinvia agli appositi disciplinari che saranno adottati dai competenti organi";

**Visto** il Piano Regionale per le Politiche Sociali 2013-2015, approvato con DGR 1534/2013 che stabilisce, quale obiettivo di servizio, il consolidamento e l'ampliamento del sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e di intervento socio-assistenziale e socio-sanitario finanziando interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la permanenza del proprio domicilio;

**Visto** il vigente Piano Sociale di Zona che, alla scheda 21, finanzia, nella misura di € 75.000,00, i contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle residenze private di persone non autosufficienti mediante procedura a sportello con contributo non superiore al 50% della spesa sostenuta e comunque non superiore a € 3.750,00 per un numero medio di utenti pari a 20 per ciascuna annualità;

**Vista** la DGR 812/2009 con la quale si stabilisce che Il finanziamento degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati viene riconosciuto a partire dal II triennio di programmazione sociale regionale quale intervento di sostegno economico alle famiglie per l'integrazione sociale e la qualità della vita delle persone diversamente abili, riservando all'autonomia dei Comuni di ciascun ambito territoriale di determinare la misura del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili su base triennale per il rispettivo Piano Sociale di Zona

**Ritenuto** opportuno dotare l'Ambito Territoriale di un regolamento unico per la concessione dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di rendere omogenei i procedimenti amministrativi di che trattasi prevedendo modalità e tempistiche certe sulla misura in oggetto, coerenti con la normativa vigente in materia;

**Considerato** che sono giacenti, presso l'Ufficio di Piano, domande risalenti al periodo 2012 – 2015 le cui istruttorie devono essere completate in uno con i riscontri che devono essere forniti dagli Uffici Tecnici Comunali ai quali è demandata la verifica della congruità dell'opera da eseguirsi nonché, a seguito di esecuzione della stessa, della coerenza con il contributo che viene richiesto;

**Udita** la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione;

**Uditi** gli interventi dei presenti;

**Ritenuto** pertanto opportuno approvare il regolamento per la concessione dei contributi economici finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge n. 13 del 09 gennaio 1989 predisposto dall'Ufficio di Piano;

**Acquisito** il parere favorevole inserito in preambolo del responsabile dell'Ufficio di Piano in merito alla regolarità tecnica della proposta;

**Preso atto** che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, non necessita dell'apposizione del parere di regolarità contabile;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:

• Presenti:	8
• Aveni diritto di voto:	7
• Favorevoli:	7
• Contrari:	====
• Astenuti:	====


#### DELIBERA

**Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:**

- **di approvare** il regolamento per la concessione dei contributi economici finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge n. 13 del 09 gennaio 1989;
- **di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- **di demandare** all'Ufficio di Piano la trasmissione del presente atto, nonché di tutti gli atti conseguenti ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale, curandone la pubblicazione sul sito internet del Comune capofila e dell'Ambito Territoriale;
- **di attribuire** al presente atto l'immediata eseguibilità.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante





Il Presidente



---

Il presente atto è stato affisso oggi \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Manduria, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

---

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni.

Manduria, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

# AMBITO TERRITORIALE 7



## **Regolamento per la concessione dei contributi economici finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge n. 13 del 09 gennaio 1989**

Approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 40 del 24/11/2015

## Sommario

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 3 - Tipologie d'interventi per i quali può essere richiesto il contributo .....	3
Art. 4 – Presentazione delle domande.....	4
Art. 5 – Istruttoria delle domande .....	4
Art. 6 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi .....	5
Art. 7 - Entità e modalità di erogazione dei contributi.....	5
Art. 8 - Disposizioni transitorie.....	6
Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento .....	6

### **Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi**

- 1) Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- 2) Il Coordinamento Istituzionale assegna annualmente le risorse a disposizione degli interventi di che trattasi nell'ambito della programmazione sociale di zona.
- 3) Le disposizioni contenute nel presente disciplinare fanno riferimento alla seguente normativa:
  - a) Legge n. 13 del 09/01/1989 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n.236 del 14/06/1989;
  - c) Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22/06/1989;
  - d) Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006;
  - e) Delibera Giunta Regionale Puglia n. 812 del 13/05/2009;
  - f) Delibera Giunta Regionale Puglia n. 1534 del 02/08/2013.

### **Art. 2 - Requisiti di ammissibilità**

- 1) Possono beneficiare dei contributi, oggetto del presente Regolamento, le persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di carattere fisico e/o di carattere sensoriale e/o di carattere cognitivo, nelle seguenti condizioni:
  - a) Residenti in uno dei Comuni dell'Ambito;
  - b) con ISEE familiare, per l'anno precedente alla domanda, non superiore ad € 30.000,00.

### **Art. 3 - Tipologie d'interventi per i quali può essere richiesto il contributo**

- 1) Il contributo potrà essere richiesto solo per edifici privati, per opere sia interne all'alloggio che esterne, nonché per meccanismi di sollevamento. Potrà essere riconosciuto sia per opere da realizzare su parti Comuni dell'edificio, sia su immobili o porzione degli stessi in esclusiva proprietà o godimento della persona disabile.
- 2) La persona può richiedere ed ottenere solo un contributo per ciascun anno. Potrà presentare ulteriori domande negli anni successivi per l'opera non finanziata o per opere diverse.
- 3) Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità comprovata da apposita certificazione medica.
- 4) Le tipologie di opere ammissibili sono :
  - a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
  - b) acquisto ed installazione di attrezzature direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere quali:
    - i) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
    - ii) strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
    - iii) dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;

- iv) dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica della persona con disabilità.
- 5) Non sono finanziabili:
- a) le migliorie per gli adeguamenti a norma;
  - b) le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria;
  - c) gli interventi di manutenzione;
  - d) i mezzi e le attrezzature erogabili dall'Asl o coperte da altri finanziamenti pubblici.
- 6) Se l'immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell'intervento dalle autorità competenti.

#### **Art. 4 – Presentazione delle domande**

- 1) La domanda di concessione del contributo va presentata all'Ufficio Servizi Sociali e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di residenza.
- 2) L'istanza deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno secondo lo schema e la documentazione indicata dall'Ufficio di Piano e deve essere presentata dai soggetti di cui al precedente art. 2 o da chi ne esercita la tutela o la potestà ovvero dall'amministratore di sostegno.
- 3) Nel caso di pluralità di disabili fruitori nell'ambito dello stesso nucleo, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera/funzione può essere richiesto un solo contributo.
- 4) Se i soggetti che dovranno sostenere effettivamente le spese sono diversi da quelli su definiti, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.
- 5) Il richiedente deve indicare nella domanda l'intervento per il quale chiede il contributo specificando il tipo di opere che intende realizzare, le attrezzature da acquistare e/o da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre l'apposita dichiarazione attestante che i lavori non sono stati avviati.

#### **Art. 5 – Istruttoria delle domande**

- 1) L'Ufficio Servizi Sociali, ricevuta la domanda, avvia tempestivamente l'istruttoria finalizzata a verificare:
  - a) la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda rispetto all'opera da realizzare;
  - b) verifica della stabile dimora, ovvero della residenza, presso l'immobile per il quale viene presentata la domanda;
  - c) sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo;
- 2) Espletata questa prima fase, l'Ufficio Servizi Sociali richiede all'Ufficio Tecnico Comunale di compiere gli accertamenti, previo sopralluogo, finalizzati a verificare:
  - a) l'inesistenza dell'opera da realizzare;
  - b) l'esistenza delle barriere da eliminare, oggetto di richiesta di contributo,
  - c) la congruità della spesa preventivata rispetto alle opere da realizzare.
- 3) Il Comune, espletate le istruttorie delle domande ricevute, le trasmette, complete di tutta la documentazione utile, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio di Piano.

- 4) Le domande che dovessero giungere dai Comuni oltre il termine stabilito di cui al comma precedente saranno prese in considerazione per l'annualità successiva.
- 5) L'Ufficio di Piano, acquisite le istruttorie di tutti i Comuni, elabora la graduatoria di Ambito Territoriale di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 6 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi**

- 1) L'Ufficio di Piano, entro 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle istruttorie pervenute dai Comuni, predispone ed approva la graduatoria provvisoria delle persone ammissibili al contributo tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) portatori di handicap grave (art.3 comma 3 della legge 05.02.1992 n.104) riconosciuti invalidi civili totali (al 100% con accompagnamento), non deambulanti o ciechi assoluti;
  - b) portatori di handicap grave (art.3 comma 3 della legge 05.02.1992 n.104) riconosciuti invalidi civili oltre il 74% e fino al 100%;
- 2) A parità di condizione verrà data priorità al richiedente in possesso di ISEE ordinario più basso per l'anno precedente alla data della domanda;
- 3) A parità di ISEE, verrà data priorità al richiedente in possesso della minore età.
- 4) La graduatoria provvisoria, di cui al precedente comma 1, verrà notificata agli interessati per eventuali osservazioni che dovranno essere formulate all'Ufficio di Piano entro il termine perentorio di 10 giorni.
- 5) Le osservazioni saranno oggetto di valutazione che si concluderà con l'approvazione della graduatoria definitiva entro il 30 novembre di ciascun anno.

#### **Art. 7 - Entità e modalità di erogazione dei contributi**

- 1) L'entità del contributo concedibile sarà determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata e sarà erogato, comunque, per ciascuna domanda, nella misura massima di € 3.750,00.
- 2) L'Ufficio di Piano comunica ai richiedenti e ai Comuni interessati gli esiti del procedimento.
- 3) La concreta erogazione del contributo avverrà dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate.
- 4) Alle persone ammissibili, l'Ufficio di Piano richiede di rimettere, per il tramite dei Comuni di residenza, le fatture debitamente quietanzate, comprovanti l'esecuzione dell'opera entro e non oltre un anno dalla data di comunicazione di ammissione, unitamente al codice fiscale del richiedente e alle coordinate bancarie dell'avente diritto al contributo.
- 5) Acquisite le fatture e la documentazione di cui al comma precedente, il Comune, nei 30 giorni successivi, previo apposito sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, accerta l'esecuzione dei lavori e la loro conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano.
- 6) L'Ufficio di Piano, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, eroga, sulla base del costo definitivo accertato, il contributo spettante.
- 7) Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, il contributo non potrà essere superiore a quello stabilito nel precedente comma 1.
- 8) Le somme residue non erogate in favore del richiedente cui erano state assegnate vengono attribuite al fondo dell'anno successivo.

- 9) Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo per il richiedente di aggiornare, entro il 30 giugno di ciascun anno, le informazioni relative alla condizione economica e presentare, eventualmente la documentazione più favorevole ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 6.
- 10) Il Comune di residenza e l'Ufficio di Piano, per quanto di competenza, si riservano di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità al contributo e delle dichiarazioni sottoscritte nella prima domanda.
- 11) Le domande non aggiornate saranno ritenute decadute.

#### **Art. 8 - Disposizioni transitorie**

- 1) In sede di prima applicazione, per le domande presentate nel periodo dal 1/1/2010 al 31/10/2015, i Comuni curano, previa eventuale integrazione della documentazione prodotta, l'istruttoria ed inviano all'Ufficio di Piano, ove non vi abbiano provveduto, entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento, i sopralluoghi tecnici attestanti quanto previsto dal precedente art. 5.
- 2) La liquidazione dei contributi di cui sopra avverrà secondo le modalità indicate nel precedente art. 7 eventuali economie saranno attribuite al fondo degli anni successivi.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Manduria Capofila della delibera di approvazione del Coordinamento Istituzionale.